



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
sezione Lavoro

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.R.G. [REDACTED] /2016 promossa da:

[REDACTED] SRL ([REDACTED]) rappresentato e difeso dall' avv BURLA GIOVANNI (BRLGNN43C25G478D) del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato presso [REDACTED] 36100 VICENZA

ATTRICE

Contro

INPS ([REDACTED])
rappresentato e difeso, dall' avv. [REDACTED]
([REDACTED]), elettivamente domiciliato in Vicenza,
[REDACTED]

Convenuto

Con ricorso 21 aprile 2016 la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittima richiesta di INPS delle somme aggiuntive ex art.116 comma 8 L.388/2000.

Si costituiva INPS chiedendone il rigetto, eccependo che l'istanza presentata in via amministrativa per la derubricazione dell'ipotesi di evasione in quella di omissione è stata rigettata perché non ritenuta la fattispecie semplice morosità.

Motivi

Va rilevato che risultano agli atti l'invio telematico da parte della ricorrente all'Inps di tutte i dati prescritti dall'Ente per la presentazione della domanda di CIG, ed ha fornito le informazioni retributive e contributive relative ai singoli lavoratori. Di ciò è prova la diffida di pagamento inviata da Inps alla ricorrente il 2/2/16 con

indicazione dell'esatto importo della contribuzione senza che vi sia stato accertamento ispettivo in merito.

Va conseguentemente rilevata l'insussistenza di un intento fraudolento da parte del datore di lavoro e di qualsiasi volontà di occultamento di dati o informazioni.

Per tali motivazioni si ritiene che le sanzioni applicabili al caso di specie siano quelle per omissione di cui all'art. 116 comma 8 lett. a, dalla data di comunicazione della reiezione dei ricorsi.ù

Data la non univocità della giurisprudenza in merito, compensa le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo il disposto degli artt. 132 cpc. e 118 disp.att. accertato che ██████████ srl. ha corrisposto in riferimento ai periodo di CIG richiesta e non concessa, l'importo di € 17.245,63 dichiara che su tale somma sono dovute dalla ██████████ srl. le somme aggiuntive calcolate ex art. 116 comma 8 lett. a della L. 388/00 con decorrenza dal 18.6.2014 al 2.2.2016

Data la non univocità della giurisprudenza in merito compensa le spese di lite tra le parti.

Vicenza, 06/10/2016

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati